



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/sc

Roma, 16 giugno 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Larino  
Via Asia, 3/A  
86039 Termoli (CB)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 20/2021 Incompatibilità Società di servizi.*

Con il quesito formulato il 3 febbraio l'Ordine chiede alcuni chiarimenti in merito alle indicazioni fornite in tema di società di servizi nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità diffuse dal Consiglio Nazionale.

In estrema sintesi si chiede di sapere se, con riferimento al criterio della prevalenza del fatturato indicato nelle citate note, questo debba essere verificato solo in riferimento all'iscritto che abbia un interesse economico prevalente e ampi poteri di gestione nella società di servizi o se tale criterio debba comunque essere verificato in capo a tutti gli iscritti che siano soci della suddetta società. Si citano a tal riguardo i PO nn. 116/2011 e 129/2012.

Si chiede in particolare di sapere su quali soci andrebbero effettuati i controlli di prevalenza del fatturato nelle seguenti casistiche:

1. società (di capitali) partecipata da 3 soci, tutti amministratori, di cui uno con partecipazione pari al 60% del capitale sociale e due con il 20% ciascuno;
2. stesso esempio di cui al caso precedente con amministrazione affidata ad uno dei soci di minoranza;
3. società (di capitali) partecipata da 3 soci, tutti amministratori, con partecipazioni tutte pari ad 1/3 del capitale sociale.

Si chiede altresì di sapere quali siano i poteri d'indagine dei Consigli degli Ordini per verificare la prevalenza del fatturato professionale dell'iscritto rispetto alla quota di fatturato della società partecipata riferibile allo stesso nonché quali siano i poteri di indagine per l'accertamento delle ipotesi di controllo esterno, di fatto, a mezzo di parenti o interposte persone o presenza di influenza "rilevante o notevole" o investimenti rilevanti se riferiti al patrimonio personale dell'iscritto qualora non sia sufficiente quanto riscontrabile dai pubblici registri.

Si chiede infine di sapere cosa fare in caso di assenza di collaborazione da parte dell'iscritto.

Sulle questioni sollevate si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che, come evidenziato nell'informativa CNDCEC n. 50/2017, il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto a chiarire esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all'interpretazione delle norme dell'Ordinamento professionale. Pertanto, in riferimento alle fattispecie evidenziate, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali alla luce delle disposizioni di legge in tema di incompatibilità nonché alla luce degli orientamenti interpretativi forniti dal Consiglio Nazionale in materia.

L'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Si tratta dei casi di gestione dell'impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio. Nel caso in cui l'attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società, peraltro, le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005<sup>1</sup> hanno chiarito che:

- nelle società di persone l'incompatibilità investe sempre il socio-amministratore (socio di SNC e socio accomandatario di SAS);
- nelle società di capitali l'incompatibilità ricorre nel caso in cui l'iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società<sup>2</sup> e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori<sup>3</sup>.

Come può osservarsi, nelle società di persone, la qualifica di socio di SNC e quella di accomandatario di SAS, per loro natura, fanno presumere in capo all'iscritto, una situazione equivalente alla contestuale esistenza di interesse economico prevalente e di ampi poteri gestionali come individuata nel caso di socio di società di capitali. In particolare, nella SNC, l'incompatibilità investirà tutti i soci per i quali dalla visura risulti che abbiano poteri di ordinaria amministrazione, mentre nella SAS i soli soci accomandatari.

Ciò premesso, si osserva altresì che il secondo comma del citato articolo 4 dispone, tuttavia, che, nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa *"... in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ..."*.

Al fine di individuare il carattere di strumentalità della società le Note interpretative hanno chiarito che l'incompatibilità è senz'altro esclusa qualora la società (che non deve comunque svolgere attività di componente intellettuale) abbia come unico cliente il professionista stesso. Laddove invece la società abbia anche (o solo) clienti terzi, l'esclusione dell'incompatibilità si ha solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto dichiarato ai fini previdenziali (di cui alla posizione IVA individuale e alla quota spettante del fatturato dello studio associato / Stp iscritta all'Ordine) rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso riferibile al netto del fatturato emesso dalla società di servizi all'iscritto / studio associato /Stp in funzione della percentuale di partecipazione agli utili (cd. criterio di prevalenza).

Si noti che la norma di legge (art. 4, co. 2) già precisa che l'esclusione dell'incompatibilità per sussistenza del carattere di strumentalità della società opera in riferimento ai casi in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto per proprio conto. Ciò significa che l'eventuale sussistenza del carattere di strumentalità della società - attraverso l'applicazione del criterio di prevalenza - deve essere verificata, nelle società di capitali (SRL, SPA e SAPA), solo con riferimento agli iscritti che detengono contestualmente in tale società, un interesse economico prevalente e ampi o tutti i poteri gestionali. Diversamente, nelle società di persone (SNC e SAS) il criterio della prevalenza dovrà essere verificato con riferimento a tutti gli iscritti che rivestono la qualifica di socio-amministratore (vale a dire tutti i soci

<sup>1</sup> Vd. Nota informativa n. 26/2012 recante aggiornamento delle *"Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005"*.

<sup>2</sup> Attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale o comunque tale da consentire l'esercizio del controllo ovvero di una influenza rilevante o notevole sulla società secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod.civ.; come precisato nelle citate Note interpretative, l'interesse è ritenuto prevalente altresì quando l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio dell'iscritto.

<sup>3</sup> Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16.

in caso di SNC o tutti i soci accomandatari in caso di SAS)<sup>4</sup>. Si rappresenta anche la casistica di esercizio dell'attività di "servizi" in forma individuale (dove chiaramente verrà preso in esame il fatturato riconducibile al codice ATECO 63.11.11 (ed equiparati) nella sua interezza.

Ciò detto, riguardo alle casistiche indicate dall'Ordine, tutte relative presumibilmente a società di capitali indicate come società di servizi, si evidenzia che la verifica del criterio di prevalenza, andrà fatto solo con riferimento agli iscritti che risultino detenere nelle suddette società contestualmente un interesse economico prevalente e ampi o tutti i poteri gestionali. Al fine di individuare tali situazioni si deve far riferimento anche a quanto indicato nelle citate Note interpretative (in particolare nei Casi n. 6, 9 e 11).

Con riferimento ai poteri di indagine in ordine alla verifica del carattere di strumentalità della società si rinvia a quanto indicato dalla CNPADC nella Delibera "Iter operativo incompatibilità n. 207 del 2017"<sup>5</sup>.

In riferimento, più in generale, ai poteri di indagine dell'Ordine per la verifica di dati e informazioni (attinenti, ad esempio, a ipotesi di controllo esterno, di fatto, a mezzo di parenti o interposte persone o presenza di influenza "rilevante o notevole" o investimenti rilevanti se riferiti al patrimonio personale dell'iscritto) non verificabili attraverso la consultazione dei pubblici registri si evidenzia quanto segue.

Come noto, l'ordinamento professionale non disciplina espressamente le modalità operative di effettuazione dei controlli che l'Ordine è tenuto a svolgere nell'ambito della funzione istituzionale di tenuta dell'Albo. Questi, pertanto, devono effettuarsi secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000 (recante le norme generali in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e di controlli). Ai sensi dell'art. 71 del citato decreto l'Ordine effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli iscritti ai sensi degli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) del medesimo provvedimento.

Poiché, a differenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni<sup>6</sup>, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà fanno riferimento a dati e informazioni non reperibili nei pubblici registri ma detenuti da soggetti privati, nel caso di verifica da parte dell'Ordine, la procedura di controllo non potrà essere condotta ai sensi del citato DPR n. 445/2000. Nondimeno, in tali casi, l'Ordine, citando gli obblighi di verifica riguardanti anche tali dati e informazioni, può chiedere la documentazione originale contenente le informazioni utili ai fini di accertare l'eventuale situazione di incompatibilità direttamente al soggetto privato che lo detiene, a conferma di quanto attestato dall'iscritto nella dichiarazione sostitutiva; laddove sia lo stesso iscritto a detenere la suddetta documentazione l'Ordine potrà richiedere a questi di produrlo, a conferma di quanto attestato. Tale richiesta dovrà, in ogni caso, essere:

- riferita a documentazione direttamente pertinente alle informazioni oggetto di verifica da parte dell'Ordine nell'ambito dello svolgimento della sua attività istituzionale di controllo nonché
- effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di privacy.

Si evidenzia, da ultimo, che la mancanza di collaborazione da parte dell'iscritto, nell'ambito dello svolgimento delle attività di accertamento da parte dell'Ordine della eventuale sussistenza di incompatibilità a suo carico, configura una condotta assoggettabile al procedimento disciplinare<sup>7</sup>.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



<sup>4</sup> A tale ipotesi si riferisce il seguente passaggio delle Note interpretative: "Qualora la società di servizi sia partecipata da una pluralità di iscritti all'albo, la prevalenza del fatturato sopra descritta andrà ricercata con riferimento alla partecipazione agli utili del singolo professionista" (par. 4.2, pag. 22).

<sup>5</sup> Reperibile nel sito [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) a questo [link](#).

<sup>6</sup> Al fine di accertare la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è possibile per l'Ordine effettuare la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedere conferma scritta a quest'ultima circa la corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con le risultanze dei registri detenuti dalla stessa.

<sup>7</sup> Si veda in particolare quanto disposto dall'art. 29 del codice deontologico della Professione.